

XVII.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento del senatore Monti (pag. 453) — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 454) — votazione a scrutinio segreto (pag. 454) — Annuncio d'interpellanza del senatore Cavalli (pag. 455); osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e del senatore Cavalli (pag. 455) — Presentazione di una relazione e di un disegno di legge (pag. 455) — Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36: "Spese di leva ed assegnazioni giornaliere alle reclute presso i distretti" (Spesa facoltativa), dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 20) (pag. 455); « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano » (N. 38) (pag. 456); « Frazionamento del comune di Bernareggio » (N. 17) (pag. 460) — Discussione del disegno di legge: « Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati » (N. 16) — Non ha luogo discussione generale — Sull'articolo 1º parlano il senatore Cavalli (pag. 461-62), il relatore, senatore Vigoni Giulio (pag. 461-62) e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 461) — Si approva l'articolo 1 e, senza discussione, l'articolo 2 — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 462) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 462) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 462) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari » (N. 5) (pag. 463) — Senza discussione si approvano i primi 2 articoli — Sull'articolo 3 il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno dà un chiarimento al senatore Pierantoni (pag. 463) — L'art. 3 è approvato, e senza discussione si approvano tutti gli articoli da 1 a 9 e l'articolo aggiuntivo per la disposizione transitoria, concordato dall'Ufficio centrale col Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 464) — Avvertenza del Presidente (pag. 464) — votazione a scrutinio segreto (pag. 464) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 465) — Il Senato sarà convocato a domicilio (pag. 465) — Testo coordinato del disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari » (pag. 466).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle finanze, del tesoro, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento del senatore Monti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avvocato Gustavo Monti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Prampero e Pellegrini di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Monti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avvocato Gustavo Monti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Relazione della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onorevole senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore De Asarta ing. Vittorio.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile corrente anno fu nominato senatore del Regno per la 3^a categoria dell'art. 33 dello Statuto l'onor. ingegnere Vittorio de Asarta.

Il 25 aprile pervenne al Presidente del Senato una lettera firmata « Francesco de Asarta », con la quale si affermava che Carlo de Asarta avo dell'ingegnere Vittorio aveva acquistata la cittadinanza russa, e che nè questi, nè il padre Emmanuele avevano nei modi voluti dalla legge rinunciato a tale cittadinanza.

La Commissione ha creduto suo stretto dovere fare le più accurate indagini per avere la prova del fatto asserito.

Malgrado tutte le investigazioni non è stato possibile trovare un atto qualsiasi che potesse confermare la denunciata asserzione.

Invece è risultato che il Carlo de Asarta, nato e morto a Genova, in tutti gli atti compiuti nella lunga sua vita, anche fatti alla presenza degli ufficiali dello stato civile, non è stato mai considerato come straniero.

Il vero si è ch'egli nella giovinezza, a scopo di mercatura, si recò ad Odessa, ivi contrasse matrimonio con una russa e poscia ritornò nella città nativa ove cessò di vivere il 12 agosto 1872.

Il suo atto di morte non contiene nulla che possa fare solo sospettare che nella dimora ad Odessa abbia rinunciato alla cittadinanza d'origine.

Di fronte a questa assoluta mancanza non di prove, ma d'un semplice indizio, sta il fatto del pieno, incontrastato, legittimo possesso della cittadinanza italiana goduta tanto dal figlio

Emmanuele quanto dal nipote Vittorio, nominato senatore del Regno.

Una serie di documenti prova ad evidenza questo possesso. A prescindere dai diversi passaporti sempre rilasciati dall'Autorità italiana e con la qualifica di sudditi italiani, dall'intervento degli agenti diplomatici italiani in tutte le loro relazioni con le Amministrazioni straniere, dal certificato dell'adempito obbligo di leva, dall'iscrizione sulle liste politiche, dalle diverse elezioni a deputato al Parlamento convalidate senza contestazione, sta il fatto che in un giudizio sullo stato personale del cav. Emmanuele de Asarta il Tribunale e la Corte di appello di Genova emanarono le loro sentenze senza eccezione d'incompetenza, che sarebbe stata certamente presentata da parte dei contraddittori, se la cittadinanza italiana del de Asarta avesse potuto in modo qualsiasi essere messa in dubbio.

La Commissione ritiene perciò come una gratuita affermazione destituita d'ogni prova, l'asserita mancanza della qualità di cittadino italiano del signor ing. Vittorio de Asarta.

Eliminata questa difficoltà la Commissione avendo riconosciuto e la validità del titolo, perchè il signor Vittorio de Asarta è stato eletto deputato al Parlamento nella XX^a, XXI^a e XXII^a Legislatura, e che in lui concorrono tutti gli altri requisiti richiesti dallo Statuto, ha l'onore di proporre ad unanimità la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulla proposta fatta dalla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, per la convalidazione dei titoli del senatore De Asarta, il Senato delibererà a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la nomina a senatore del signor ing. Vittorio de Asarta, e per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di voler procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Cavalli ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« Chiedo d'interpellare il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro della marina circa l'adempimento della legge 14 luglio 1907, n. 503: Assunzione allo Stato dell'isola di Caprera ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Riferirò al mio collega ministro della marina, la presentazione di questa interpellanza, perchè le pratiche relative alla espropriazione dell'isola di Caprera furono affidate per intero al Ministero della marina, onde io non sarei in grado ora di dire a qual punto esse siano.

Il ministro della marina sarà certamente ben lieto di dare le spiegazioni che desidera l'onorevole senatore Cavalli.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. La mia interrogazione era stata presentata ieri, prima ancora che giungesse il sunto del verbale della seduta della Camera dei deputati, in cui ha avuto luogo ieri stesso lo svolgimento di una eguale interrogazione del deputato Gattorno. Ho letto le risposte date dal Presidente della Camera stessa e dal ministro delle finanze. La mia interrogazione non avrebbe quasi più ragione di essere dopo quelle dichiarazioni; comunque, se il ministro della marina vorrà portare, quanto prima, una voce più tranquillante circa l'esecuzione di questa legge, io ne sarò lieto e lo ringrazierò di cuore.

PRESIDENTE. Allora questa interpellanza sarà svolta in giorno da destinarsi.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni

e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-1909 ».

Presentazione di un progetto di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, approvato ieri dalla Camera dei deputati: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e inviato alla Commissione di finanze.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire **60,811.28** verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: - Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti (Spesa facoltativa) - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario **1907-908** » (N. 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: - Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti (Spesa facoltativa) - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 60,811.28 verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 36: - Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano » (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 38).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'unita Convenzione stipulata in Roma addì 2 dicembre 1908 fra il ministro delle poste e dei telegrafi ed il rappresentante del municipio di Milano, con la quale il municipio stesso si obbliga di eseguire l'ampliamento dell'attuale palazzo delle poste, e di cedere un'area sul viale Brianza, verso corrisposta, da parte del Governo, di lire 2,915,960 (due milioni novecentoquindicimila novecentosessantanta).

(Approvato).

Art. 2.

È dichiarato di pubblica utilità l'ampliamento di cui all'articolo 1 e la sistemazione delle vie adiacenti al palazzo delle poste, ed è approvato il relativo piano particolareggiato di esecuzione, compilato dal municipio in data 10 aprile 1908, che munito del visto del ministro delle poste e dei telegrafi, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'espropriazione dei fabbricati e dei terreni l'indennità dovuta ai proprietari sarà determinata nel modo indicato dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

(Approvato).

Art. 4.

Al pagamento della somma di lire 2,915,960 al municipio di Milano ed alla spesa di lire 144,040 prevista per impianti di riscaldamento e di illuminazione, sarà provveduto per lire 960,000 col fondo di lire 1,360,000 approvato con la legge 24 marzo 1907, n. 111, tabella A, per la sistemazione di edifici a Napoli e Milano; e per lire 2,100,000 con l'assegnazione straordinaria approvata con la legge 15 luglio 1907, n. 506, per il riscatto ed il riordinamento delle linee e reti telefoniche.

(Approvato).

Art. 5.

Alla spesa per la sorveglianza dei lavori, da parte dello Stato, verrà provveduto coi fondi ordinari del bilancio.

(Approvato).

Convenzione tra il Regio governo e il comune di Milano per l'ampliamento del palazzo ad uso delle poste e dei servizi elettrici.

Repertorio, n. 215.

Roma, li 2 dicembre 1908.

Si premette che con compromesso in data 9 febbraio 1908, fra i signori prof. Cesare Saldini ed avv. Gerolamo Morpurgo, assessori comunali in rappresentanza del municipio di Milano, ed i signori Giuseppe Angelini, ispettore superiore, ed ing. Gaetano Marchesi, capo del servizio tecnico dei telefoni, in rappresentanza del Ministero delle poste e dei telegrafi, che agisce in nome e nell'interesse del Regio governo, si esposero le condizioni e le modalità preliminari di massima per una sistemazione radicale dei servizi postali, telegrafici e telefonici in Milano, da assumersi dal comune, verso compenso *à forfait* a titolo di rimborso delle spese da versarsi in quattro rate da parte del Regio governo. Per tale sistemazione fu specialmente convenuto:

a) La espropriazione delle aree e degli edifici occorrenti per costruire un isolato fra la via Bocchetto ed il vicolo di S. Maria Segreta, a sede del palazzo delle poste, dei telegrafi e telefoni;

b) l'ampliamento dell'edificio attuale e la costruzione di un attiguo palazzo da servire per i telefoni;

c) l'acquisto di un'area occorrente per servizi telegrafici presso la nuova stazione passeggeri e precisamente sul viale Brianza e la costruzione sull'area stessa di apposito edificio;

d) la costruzione di una parte dell'isolato al Bocchetto per conto ed uso del Municipio, ma con facoltà di riscatto e prelazione da parte del Regio governo.

Se non che nella seduta del 22 febbraio prossimo passato del Consiglio comunale di Milano, la Giunta accolse la raccomandazione di migliorare il progetto, specie nei riguardi delle vie di accesso al palazzo, e conseguentemente venne concordato fra le parti un nuovo progetto di sistemazione, pel quale, ferma la cifra del compenso da parte del Governo, in quanto i maggiori allargamenti stradali non modificano sostanzialmente la progettata parte del palazzo di ragione demaniale, ma solo quella di ragione comunale, viene a ridursi soltanto la somma a carico del Governo in caso di esercizio del diritto di riscatto.

E poichè per sopravvenute circostanze la costruzione della nuova stazione al Trotter verrà ultimata con un certo ritardo, e non sono ancora definitivamente stabiliti i raccordi dei binari, lungo i quali debbono svolgersi i conduttori telegrafici, il Ministero delle poste e dei telegrafi è venuto nella determinazione di non trasportare per ora i servizi telegrafici nell'area del Viale Brianza, ritenendo più opportuno di mantenere accentrati tutti i servizi nell'edificio di via Bocchetto.

Per raggiungere tale scopo si è però riconosciuto necessario di ricorrere alla sopraelevazione di un piano su parte dell'attuale palazzo ed all'occupazione immediata dei locali disponibili in quella parte che doveva restare di proprietà del Municipio. Ben inteso che resta fermo l'acquisto dell'area al viale Brianza, per costruirvi l'edificio per i servizi telegrafici non appena sarà completamente sistemata la nuova stazione ferroviaria.

Volendosi ora tradurre in Convenzione definitiva la combinazione di cui sopra, fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, per il quale interviene lo stesso ministro Sua Eccellenza l'avv. Carlo Schanzer, ed il comune di Milano rappresentato dal suo sindaco senatore onorevole marchese Ettore Ponti, a ciò debitamente autorizzato con la deliberazione consigliare presa in doppia lettura nelle sedute 22 febbraio e 17 marzo 1908 e nelle sedute 15 e 27 maggio 1908, e successive 27 ottobre e 19 novembre 1908, per quanto si riferisce alle successive varianti, come sopra indicato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il municipio di Milano si obbliga di sistemare la zona intorno e adiacente all'attuale palazzo postelegrafico al Bocchetto, secondo il piano regolatore già approvato dal Consiglio comunale, addossandosi tutte le spese di acquisto, o di espropriazione e demolizioni occorrenti per la sistemazione stessa, e precisamente quelle che corrispondono agli stabili di proprietà della fabbrica di S. Maria Segreta, Ceppi Francesca, Clerici Teresa, Monte di pietà di Milano, Omarini Luigi e Varesi Matilde, Piazza Giovanni e Giacomo, designati in mappa del catasto del comune di Milano ai numeri 3191 e B C, 3186 e D A, 3185, 3187, 3188, 3189, 3190.

Per i fabbricati demaniali (attualmente occupati da diversi uffici governativi) compresi pure nella zona da sistemare, il municipio dovrà eseguire la parziale demolizione e la ricostruzione come in appresso indicato.

Art. 2.

Sull'area che si ricaverà dalle espropriazioni e demolizioni di cui sopra, il municipio di Milano si obbliga di costruire, su metri quadrati duemilacentotredici, un edificio di piani quattro oltre il sotterraneo, fronteggiante il vicolo di S. Maria Segreta e la via S. Vittore al Teatro, e si obbliga di sopraelevare sull'attuale palazzo in via Bocchetto un quinto piano, limitando la sopraelevazione stessa alle tre ali prospettanti sui cortili, e cioè sopra una superficie di metri quadrati mille trentacinque; si obbliga di coordinare il nuovo fabbricato con

quello attualmente esistente; e si obbliga inoltre di costruire altra parte di edificio come sopra, in angolo delle vie Bocchetto e S. Maria Segreta, occupando quasi tutta la parte bassa dell'attuale edificio demaniale e parte dei resti della chiesa di S. Maria Segreta complessivamente su metri quadrati mille quaranta, il tutto secondo i disegni planimetrici ed i partiti architettonici ed il disciplinare redatti dall'ufficio del Genio civile ed accettati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, in seguito all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La costruzione di tale edificio dovrà essere iniziata dal lato di S. Vittore al Teatro, in modo da ottenere che gli uffici postali, i quali occupano il piano terreno del fabbricato demaniale da demolirsi, possano essere trasferiti nella nuova costruzione, prima che si demolisca il fabbricato stesso. Tuttavia il comune avrà facoltà di offrire, per detti uffici, locali adatti (comunali o d'affitto a spese comunali) d'accordo colla locale Direzione dei servizi postali, e ciò fino a quando sarà ultimato il nuovo edificio.

Art. 3.

Il municipio si obbliga inoltre di acquistare per lo Stato, nei pressi della nuova stazione ferroviaria e precisamente in fregio alla nuova via di circonvallazione, un'area di metri quadrati tremila seicento ottanta.

Art. 4.

La rimanente area fabbricabile, che si ricaverà dall'espropriazione di cui all'articolo 1° nella misura di metri quadrati mille duecento due, rimane di esclusiva proprietà del Municipio che si obbliga di costruirvi su metri quadrati ottocento ventiquattro, entro diciotto mesi dalla data di approvazione per legge, un fabbricato per suo conto; obbligandosi di uniformarsi, tanto nelle planimetrie che negli alzati dei vari piani, ai disegni concordati col Ministero e di predisporre nella muratura quanto può occorrere, per potervi eseguire in seguito, senza ricorrere a demolizioni, gli impianti di riscaldamento, ventilazione e di illuminazione, qualora il Ministero si dovesse valere del diritto di riscatto o di prelazione di cui nel seguente articolo 10.

Art. 5.

Di tutti i disegni, estratti del piano regolatore, planimetrie, partiti architettonici e disciplinare dell'ufficio del Genio civile di Milano, completati definitivamente a seconda dei suggerimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui nei voti emessi in data 29 gennaio 1908, n. 106 (Sezione 1ª) e in data 14 ottobre 1908, n. 1417 (Sezione 1ª), che dovranno regolare la costruzione degli edifici di cui agli articoli precedenti, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato.

Art. 6.

Il comune di Milano si obbliga formalmente di consegnare il detto edificio entro diciotto mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione da parte del Governo, completamente ultimato e utilizzabile per l'uso cui è destinato, e cioè con sportelli e relative mensole per i servizi al pubblico; con inferriate di sicurezza agli sportelli medesimi nonchè alle finestre esterne del piano terreno; con bussole, controbussola a vetri od a chiusura automatica per evitare ovunque sia necessario le correnti d'aria.

Sono esclusi gl'impianti dell'illuminazione, ventilazione e riscaldamento, ai quali verrà provveduto dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ma sarà a carico del comune il predisporre nelle murature, nei soffitti e nella copertura i vani e tutto quanto può occorrere per poter eseguire in seguito senza demolizioni gl'impianti di riscaldamento, aereazione, illuminazione, distribuzione e smaltimento dell'acqua; a questo scopo saranno concordati in tempo utile i necessari progetti di esecuzione.

Art. 7.

Appena ultimato il fabbricato al Bocchetto e consegnata l'area in Viale Brianza, tanto l'uno quanto l'altra passeranno, previo collaudo che sarà eseguito da funzionari tecnici governativi, in piena e libera proprietà dello Stato, che ne prenderà regolare possesso a mezzo di funzionari delegati dall'Amministrazione demaniale.

Art. 8.

In corrispettivo degli obblighi, che colla presente Convenzione il municipio si assume, gli sarà corrisposto dal Ministero delle poste e dei telegrafi un compenso *à forfait* di lire 2,915,960 (duemilioni novecentoquindicimila novecentosessanta) che sarà pagato come appresso:

lire 960,000 (novecentosessantamila) subito dopo che la presente convenzione sia stata approvata con legge;

lire 700,000 (settecentomila) al 1° gennaio 1909, semprechè i lavori siano stati iniziati ed il Genio civile abbia dichiarato che procedono regolarmente;

lire 700,000 (settecentomila) non appena eseguita la consegna dei fabbricati;

lire 555,960 (cinquecentocinquantacinquemila novecentosessanta) al 1° gennaio 1911 quando, ben inteso, sia già avvenuta la consegna di cui sopra.

In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Comune ed a carico del Regio Governo gl'interessi sulle somme in ritardo, nella ragione annua del quattro per cento netto, pel Comune, di spese, imposte e tasse.

Art. 9.

Il municipio si assume l'incarico di alloggiare contro adeguato affitto tutti gli uffici che attualmente occupano il fabbricato demaniale al Bocchetto, di cui all'articolo primo, destinato ad essere demolito, in locali municipali o privati che corrispondano a tutte le esigenze dei servizi medesimi.

Tale locazione dovrà durare finchè l'Amministrazione demaniale non avrà provveduto per dare ai detti uffici una apposita sede da costruirsi od altrimenti.

Art. 10.

Il municipio si obbliga formalmente di non alienare per un periodo di quindici anni, a decorrere dal 9 febbraio 1908, se non al Ministero delle poste e dei telegrafi, il fabbricato che costruirà sull'area di cui al precitato articolo quarto, ed il Ministero stesso avrà diritto di acquistarlo durante il detto periodo di tempo, per destinarlo ad eventuali ingrandimenti dei servizi.

In tale ipotesi il municipio di Milano dovrà

consegnare lo stabile entro due anni dalla data di notificazione della deliberazione del Governo di voler procedere al riscatto.

Trascorsi i quindici anni, il municipio sarà libero di alienare il detto fabbricato, ma il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà il diritto a prelazione rispetto a qualunque altro compratore. A tale effetto il municipio di Milano dovrà notificare al Ministero predetto la sua intenzione di alienare lo stabile, il nome del compratore ed il prezzo di vendita, ed il Ministero avrà un mese di tempo per deliberare se intende di esercitare il suo diritto di prelazione. Qualora il Ministero richiedesse l'acquisto del fabbricato di cui sopra, non oltre il 1° gennaio 1913, resta fin d'ora fissato come prezzo di vendita la somma di lire 1,290,000 (un milione duecentonovantamila).

Durante il periodo tra il primo gennaio 1913 ed il termine dei quindici anni suddetti, il prezzo della cessione sarà determinato mediante stima da eseguirsi di comune accordo tra l'ufficio del Genio civile e quello municipale, all'atto della cessione stessa; ed in caso di controversia sulla determinazione del prezzo, si provvederà a mezzo di un collegio di arbitri nominati l'uno dal Ministero delle poste e dei telegrafi, l'altro dal comune di Milano, ed il terzo dal presidente della Corte d'appello di Milano.

Art. 10 bis.

Il comune di Milano assume l'obbligo di concedere in affitto allo Stato, col preavviso scritto di un anno e a far tempo in ogni caso da S. Michele successivo alla scadenza dell'anno stesso, i locali di sua proprietà nel fabbricato di cui al precedente articolo, contro la corrisponsione dei fitti fin d'ora stabiliti come segue:

Pei sotterranei, annue lire 5,800 (cinquemilaottocento);

Piano terreno annue lire 25,740 (venticinquemilasettecentoquaranta);

Primo piano annue lire 21,280 (ventunmileduecentottanta);

Secondo piano annue lire 18,240 (diciottomiladuecentoquaranta);

Terzo piano annue lire 15,750 (quindici milasettecentocinquanta).

Lo Stato avrà facoltà di escludere eventualmente dall'affitto stesso il terzo piano.

Art. 11.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta al Genio civile per conto ed a spese del Ministero delle poste e dei telegrafi. Il municipio dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, per i rapporti e per la tenuta della contabilità colle imprese cui verranno appaltati.

Per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli, essendo stato accettato dal municipio un prezzo *à forfait*, il Ministero si manterrà estraneo a qualunque eventuale vertenza potesse sorgere fra il comune stesso e le imprese assuntrici.

Le eventuali divergenze sulla interpretazione di qualche articolo della presente convenzione, saranno risolte colle norme stabilite dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa approvato dal Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 12.

Sarà in facoltà del Ministero contraente di ordinare, durante la esecuzione dei lavori ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando le varianti stesse non alterino la portata finanziaria del progetto.

Il Ministero potrà inoltre accollare al municipio l'esecuzione di impianti accessori, non contemplati nel progetto, rimborsandone la relativa spesa da determinarsi dall'ufficio del Genio civile. Qualora però le esecuzioni di questi impianti fossero date in appalto direttamente dal Ministero, il municipio, e per esso l'assuntore delle opere principali, non potrà sollevare eccezioni, ma dovrà facilitare in tutti i modi i relativi lavori perchè possano essere ultimati entro i termini stabiliti per la consegna dei nuovi edifici.

Art. 13.

Il Ministero contraente, per agevolare in tutti i modi possibili la procedura per le espropriazioni delle aree e dei fabbricati di cui sopra, assume impegno di presentare al Par-

lamento un progetto di legge nel quale si proponga, pei necessari espropri, l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 pel risanamento della città di Napoli.

Art. 14.

Il municipio di Milano assume formale impegno di prolungare l'attuale linea tramviaria di via Settembrini fino allo incrocio del viale Brianza, perchè possa regolarmente funzionare appena il fabbricato per i telegrafi sarà costruito, e di regolare inoltre l'orario di servizio di tale linea in modo che l'ultima partenza dal viale Brianza non avvenga prima delle ore 0.5'.

Art. 15.

La presente convenzione e tutti gli atti che il municipio di Milano dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione dei due palazzi ad uso del Ministero delle poste e dei telegrafi, comprese le aree circostanti le quali, in conseguenza delle opere convenute, resteranno scoperte ad uso urbano, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Gli atti di espropriazione e di acquisto relativi all'area destinata alla costruzione dell'edificio che rimarrà in proprietà del comune, saranno soggetti alle ordinarie tasse di registro e bollo, limitatamente però alle parti destinate alla costruzione stessa.

Art. 16.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non quando sarà stata approvata con legge.

Il sindaco del comune di Milano.

PONTI.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
SCHANZER.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Frazionamento del comune di Bernareggio » (N. 17).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione del disegno di legge: « Frazionamento del comune di Bernareggio ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 17).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Bernareggio è diviso nei seguenti cinque comuni autonomi:

a) Bernareggio coi territori degli antichi comuni di Bernareggio e Villanova;

b) Aicurzio col territorio dell'antico comune omonimo;

c) Carnate col territorio dell'antico comune omonimo;

d) Ronco Briantino col territorio dell'antico comune omonimo;

e) Sulbiate coi territori degli antichi comuni di Sulbiate Superiore e Sulbiate Inferiore.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati » (N. 16).

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il disegno di legge: « Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 16)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Casorezzo, provincia di Milano, col giorno 1° ottobre 1909, viene diviso in due comuni separati, l'uno di Ossona, l'altro di Casorezzo sulla base delle rispettive giurisdizioni territoriali dei comuni stessi, come preesistevano alla loro aggregazione, avvenuta in forza del Regio decreto 24 febbraio 1869, n. 4930.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Desidererei soltanto una spiegazione. Perché, a differenza degli altri consimili progetti di legge, in questo è fissato un termine, stabilendo il 1° ottobre 1909 per l'effetto della divisione, mentre sempre si lasciò facoltà al Governo di provvedere alle relative pratiche ed alla data per la separazione dei comuni?

VIGONI GIULIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIULIO, *relatore*. Non saprei spiegare la ragione per la quale nel disegno di legge è precisata la data del 1° ottobre 1909. Il disegno di legge è così venuto dalla Camera dei deputati e nella relazione della Camera e nei documenti esaminati non vi è alcuna spiegazione di questo fatto. Del resto, se anche la legge venisse approvata, senza tale determinazione, il ministro dovrebbe precisare il giorno nel quale la divisione dovrà aver luogo, nè ciò può infirmare le ragioni che motivarono questa proposta di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io debbo spiegare perchè nell'altro ramo del Parlamento ho acconsentito alla proposta separazione. La ragione è questa: si tratta di due comuni, che, un tempo, autonomi, poi si riunirono, ma le cui rispettive popolazioni erano in continua contesa. Si ritenne quindi che l'unico modo di rimettere la pace fra loro fosse quello di separarli di nuovo, e vi fu in proposito un'altra proposta d'iniziativa parlamentare, e cioè l'attuale.

Per questa separazione vi è stato il consenso di tutte le autorità, è intervenuto il parere favorevole del Consiglio provinciale, oltre al consenso degli abitanti.

Queste sono le ragioni per le quali accettai la proposta divisione. Se dovessi poi spiegare il perchè nel presente disegno di legge vien fissata la data del 1° ottobre 1909, non saprei dirlo con precisione al senatore Cavalli.

Però non è male che le leggi stabiliscano la data dalla quale cominciano ad avere il loro effetto, altrimenti, se non fosse detto nulla, sarebbe ciò lasciato all'arbitrio del Governo.

Quando si emaneranno i provvedimenti per l'esecuzione della legge in parola, si provvederà anche a che nella stessa epoca del 1° ottobre 1909 abbia luogo la separazione dei bilanci, del patrimonio ed il resto.

Queste sono le sole spiegazioni che posso dare al senatore Cavalli.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Non ho eccezioni da fare; ma siccome è la prima volta che vedo in un progetto di legge di questo genere indicata la data, desideravo averne spiegazioni.

Il Presidente del Consiglio ci ha detto, che la separazione di questi due comuni avviene per incompatibilità di carattere, ed io credo che in questo caso ne avremo assai di frequente di queste proposte.

VIGONI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIULIO, *relatore*. Debbo far presente al senatore Cavalli che il comune di Casorezzo attuale è composto di due comuni, che erano stati uniti coattivamente fra loro; quindi non è il caso di un comune unico, dove ci può essere incompatibilità di carattere fra due frazioni, ma è il caso di due comuni per i quali l'incompatibilità c'era fino da principio; non sono mai andati d'accordo dal giorno in cui furono legati fra loro col vincolo dell'unione. Questo è un caso che difficilmente si può rinnovare, perchè si tratta di due comuni divisi che presso a poco, sono di pari estimo e di pari popolazione; comuni, che, uniti coattivamente, per l'intervento del Consiglio provinciale di Milano, ora vogliono riprendere ciascuno la loro autonomia, caso molto raro, che difficilmente si potrà produrre come un precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1° già letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutti i provvedimenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori incaricati dello scrutinio della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Risultano estratti a sorte i nomi dei senatori: Di Collobiano, Massarucci e Lucca.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Il risultato di votazione per la convalida dei titoli del nuovo senatore De Asarta essendo favorevole, dichiaro convalidata la sua nomina a senatore ed ammesso alla prestazione del giuramento.

Presentazione di un disegno di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Alienazione degli immobili demaniali, in uso all'Amministrazione militare ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e che avrà il suo corso a termini del regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari ». Chiedo al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetta che la discussione si apra sul disegno modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto che si discuta il disegno di legge dell'Ufficio centrale, ed accetto anche gli emendamenti proposti dall'Ufficio stesso.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura di questo disegno di legge:

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 5-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli iscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di Sanità.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Possono essere iscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale di un Istituto di Stato estero, che abbia concesso il diritto di reciprocità per l'esercizio professionale ai cittadini diplomati in Italia.

Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili e che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

(Approvato).

Art. 3.

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per il libero esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

Non sono però obbligati alla iscrizione anzidetta i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle provincie, o dei comuni.

Soltanto nel caso che detti sanitari si dedichino anche al libero esercizio, sono tenuti ad iscriversi nell'albo, e soggetti alla eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni da cui dipendono.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. In questo articolo si parla di protettorati italiani: io non ne conosco.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi sono dei territori soggetti a sultani, che esercitano la loro autorità sotto il protettorato italiano...

PIERANTONI. Ma si tratta di territori ben piccoli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...Saranno piccoli, ma se v'è un medico, bisogna che egli sia salvaguardato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3. Chi l'approva si alzi.
(Approvato).

Art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro colle modalità che saranno determinate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le lire 25.

(Approvato).

Art. 6.

Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo sono meno di trenta, e di sette membri se gli iscritti superano quel numero.

(Approvato).

Art. 7.

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine e di pubblicarlo al principio di ogni anno dandone notificazione all'autorità giudiziaria ed alle autorità amministrative;

b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;

c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e la mancanza di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) d'interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari, o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

e) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

(Approvato).

Art. 8.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso all'adunanza generale dell'Ordine stesso.

Contro la decisione dell'adunanza generale per le materie contemplate sotto le lettere A e C del precedente articolo è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di Sanità.

(Approvato).

Art. 9.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, a proposta del ministro dell'interno, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni e cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri a termini dell'ultimo comma dell'art. 33 della legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre due anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che essendo esaurito l'ordine del giorno, bisognerà sospendere per alcuni giorni le nostre sedute.

Frattanto, se il Senato consente, io riceverò i disegni di legge che, nel frattempo, saranno approvati dalla Camera dei deputati. Naturalmente nell'ordine del giorno da stabilirsi, si darà la preferenza ai bilanci, e io confido che in questo intervallo la Commissione di finanze proseguirà con la massima sollecitudine i suoi lavori.

Non facendosi osservazioni, così s'intende stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	79
Maggioranza	40

Il senatore D'Ayala-Valva . . ebbe voti 45
 Voti nulli o dispersi 8
 Schede bianche 26

Proclamo eletto il senatore D'Ayala-Valva.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36: - Spese di leva ed assegnazioni giornaliere alle reclute presso i distretti (Spesa facoltativa) - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	82
Favorevoli	75
Contrari	7

(Il Senato approva).

Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano:

Senatori votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato approva).

Frazionamento del comune di Bernareggio:

Senatori votanti	82
Favorevoli	71
Contrari	11

(Il Senato approva).

Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati:

Senatori votanti	82
Favorevoli	73
Contrari	9

(Il Senato approva).

Sugli Ordini dei sanitari:

Senatori votanti	82
Favorevoli	73
Contrari	9

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	82
Favorevoli	71
Contrari	11

(Il Senato approva).

I signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa l'8 giugno 1909 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 3 GIUGNO 1909

Sugli Ordini dei sanitari

Art. 1.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli iscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di Sanità.

Art. 2.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Possono essere iscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, che abbia concesso il diritto di reciprocità per l'esercizio professionale ai cittadini diplomati in Italia.

Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili e che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

Art. 3.

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per il libero esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

Non sono però obbligati alla iscrizione anzidetta i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle provincie, o dei comuni.

Soltanto nel caso che detti sanitari si dedichino anche al libero esercizio, sono tenuti ad iscriversi nell'albo, e soggetti alla eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni da cui dipendono.

Art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro colle modalità che saranno determinate nel regolamento.

Art. 5.

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le lire 25.

Art. 6.

Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo sono meno di trenta, e di sette membri se gli iscritti superano quel numero.

Art. 7.

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine e di pubblicarlo al principio di ogni anno dandone notificazione all'autorità giudiziaria ed alle autorità amministrative;

b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;

c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) d'interporsi se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari, o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

e) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

Art. 8.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso alla adunanza generale dell'Ordine stesso.

Contro la decisione dell'adunanza generale per le materie contemplate sotto le lettere a) e c) del precedente articolo è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di Sanità.

Art. 9.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, a proposta del ministro dell'interno, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni e cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri a termini dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre due anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.